



# COMUNE DI SCHIO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Copia

N° 75/2012 del 13/03/2012

**OGGETTO: APPROVAZIONE DISCIPLINA E SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA FRUIBILITÀ DI DATI DEL COMUNE DI SCHIO DA PARTE DI ALTRE AMMINISTRAZIONI E GESTORI DI SERVIZI PUBBLICI SECONDO IL D.LGS. 07 MARZO 2005, N. 82 - CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE.**

L'anno duemiladodici, addì tredici del mese di Marzo, alle ore 15:00, in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, che risulta così composta:

<u>Componenti</u>	<u>Pr</u>	<u>As</u>
Luigi Dalla Via	SI	
Mario Benvenuti	SI	
Lina Cocco	SI	
Roberto Dall'Aglio	SI	
Pier Maria Edmondo Formento	SI	
Antonietta Martino	SI	
Stefano Pento	SI	
Giorgio Pizzolato		SI
Daniela Rader		SI
Gabriele Terragin	SI	

Assume la Presidenza il Sindaco, signor Luigi Dalla Via e partecipa il Segretario Generale, signor Livio Bertoia.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta Comunale ad esaminare la proposta di deliberazione indicata in oggetto.



## LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 15 della legge n. 183/2011 – legge di stabilità 2012 – che ha modificato gli artt. 40, 41, 43 e 72 del D.P.R. n. 445 stabilendo il divieto di richiesta e di rilascio di certificazioni nell'ambito dei rapporti tra pubbliche amministrazioni e tra privati gestori di servizi pubblici;

Considerato che il novellato art. 43, comma 5, del D.P.R. n. 445/2000 prevede che "in tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati ....le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza";

Visto l'art. 58, comma 2, del d.lgs. 07 marzo 2005, n. 82 – Codice dell'amministrazione digitale, ai sensi del quale "al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio ed il controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, le Amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica, predispongono, sulla base delle linee guida redatte da DigitPa, sentito il garante per la protezione dei dati personali, apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico";

Vista la Direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione del 22 dicembre 2011, n. 14 con la quale si sollecitano le pubbliche amministrazioni a predisporre le convenzioni di cui al punto precedente;

Considerato che la normativa sopra citata avrà l'effetto da una parte di aumentare il ricorso alle autocertificazioni e dall'altra di aumentare le richieste di controllo delle stesse da parte delle amministrazioni procedenti;

Viste le "Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni" emanate il 22 aprile 2011 da DigitPa ai sensi dell'art. 58, comma 2 del C.a.d.;

Considerato che il novellato art. 72 del D.P.R. n. 445/2000 prevede che "ai fini dell'accertamento di ufficio di cui all'art. 43, dei controlli di cui all'articolo 71 e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all'art. 58 del C.a.d. le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti".

Accertato inoltre che presso il Servizio Demografico di questo Comune giungono settimanalmente richieste massive di informazioni da parte di enti pubblici e soprattutto di gestori di pubblici servizi (ad es. Equitalia s.p.a. o Poste Italiane s.p.a) appesantendo molto il lavoro di backoffice dell'ufficio anagrafe-carte di identità;

Considerato che consentendo l'accesso alle banche dati di cui il Comune è titolare agli enti di cui al punto precedente si adempie agli obblighi previsti dalla normativa

in materia, si consente la fruizione dei dati in tempo reale alle amministrazioni precedenti e al contempo si producono delle efficienze nella gestione del personale impiegato presso l'ufficio anagrafe, attualmente in grave deficit di organico;

Considerato inoltre che è già in uso presso il Servizio Demografico un applicativo web denominato An@web predisposto da Pasubio Tecnologia s.r.l., società pubblica partecipata, presso la quale sono detenute e conservate le banche dati anagrafiche di questo Comune, che consente l'accesso via web ad un data base contenente rielaborazioni quotidianamente aggiornate dei dati anagrafici funzionali ad un sicuro accesso via web;

Ritenuto quindi di approvare uno schema di convenzione tipo, allegato sub A) al presente atto formante parte integrante e sostanziale, al quale gli enti interessati possano aderire tramite An@web ai dati di cui il Comune è titolare, conformemente alle Linee guida emanate da DigitPa sopra citate;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere espresso in conformità all'art. 49 del citato Testo Unico n. 267/2000, allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

#### d e l i b e r a

- 1) di dare atto che le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- 2) di approvare lo schema di convenzione e il suo allegato tecnico allegati alla presente di cui ne formano parte integrante e sostanziale;
- 3) di demandare al Direttore Generale l'individuazione dell'ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni precedenti ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. 445/2000;
- 4) di demandare ai dirigenti dei settori detentori delle banche dati, la stipula delle relative convenzioni oggetto della presente sulla base della convenzione tipo allegata sub A) al presente provvedimento.

- - - - -

Su proposta del Presidente, stante l'urgenza di provvedere in merito;

La Giunta Comunale

con voti unanimi, espressi per alzata di mano;

d e l i b e r a

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.



Allegato sub A).pdf

Letto , confermato, sottoscritto

IL SINDACO  
F.to Luigi Dalla Via

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Livio Bertoia

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in copia per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 19/03/2012 al 03/04/2012.

Il Segretario Generale  
F.to Livio Bertoia

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 - comma 3° - del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

Schio, 13/04/2012

Il Segretario Generale  
F.to Livio Bertoia

---

1 allegato



Allegato sub A).pdf



**CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI SCHIO E [...]**  
**PER L'ACCESSO AI DATI DELLA BANCA DATI ANAGRAFICA COMUNALE**  
**AI FINI DI [...]**

\* \* \*

Il **COMUNE DI SCHIO** (nel prosieguo per brevità "Comune"), con sede legale in SCHIO, via Pasini 33, P.I. 00402150247, rappresentato dal Dirigente del Settore Amministrativo Finanziario, dott. RUARO Mario, nato a Schio il 25/10/1951, C.F. RRUMRA51R25I531S domiciliato ai fini del presente atto presso la sede comunale citata

e

[...] (nel prosieguo per brevità "Ente"), con sede legale [...], rappresentato da [...] nato/a a [...] domiciliato/a [...]

Visti i seguenti riferimenti normativi e di indirizzo:

- D.P.R. 445/2000, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa
- D.P.R. 223/1989, Regolamento anagrafico
- D. Lgs 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e ss.mm.ii
- Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni emanate da DigitPa, ai sensi dell'art. 58, comma 2 del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD)

le Parti convengono e stipulano quanto segue:

**Art. 1**

**Oggetto e finalità**

1. La presente convenzione disciplina la consultazione da parte dell'Ente della banca dati anagrafica del Comune denominata [An@web](#) (di seguito denominata banca dati anagrafica) predisposta per conto del comune da Pasubio Tecnologia srl, società informatica pubblica partecipata dal Comune stesso.
2. Il Comune si impegna a consentire l'accesso alla banca dati anagrafica nei confronti dell'Ente nelle modalità e secondo i limiti previsti in questa convenzione e nell'Allegato tecnico alla stessa.
3. L'Ente si impegna a utilizzare l'accesso alla banca dati ed i dati ivi contenuti al solo fine dello svolgimento dell'attività di [vanno indicate le motivazione della richiesta di accesso n.d.r.] così come previsto e prescritto da [vanno indicati, se sussistono, i riferimenti di legge in forza dei quali l'ente richiede l'accesso n.d.r.].

**Art. 2**

**Titolarità della banca dati e titolarità del trattamento**

1. Il Comune conserva la piena ed esclusiva proprietà delle informazioni memorizzate sulla Banca Dati Anagrafica e del sistema di ricerca, ha l'esclusiva competenza di gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati, ha, altresì, la facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali, a quelle organizzative ed alle innovazioni tecniche relative al sistema.
2. Non è consentito all'Ente, per fini diversi da quelli contemplati nella presente convenzione, trattare, riprodurre, utilizzare in qualunque modo e maniera, ivi compresa la comunicazione e la diffusione, i dati contenuti nella banca dati.
3. Ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 196/2003 l'Ente è a sua volta titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante la consultazione della banca dati anagrafica del Comune, in ragione e nei limiti dell'autonomia decisionale posseduta ed in considerazione dell'attività istituzionale perseguita. All'Ente spettano quindi tutti gli obblighi che la legge attribuisce al Titolare del trattamento, ivi compreso l'obbligo di informativa ove prescritto.
4. Per i trattamenti oggetto della presente convenzione l'Ente si impegna a designare il

proprio Responsabile del trattamento dei dati personali e a trasmettere copia dell'atto di nomina al Comune. L'Ente si impegna tempestivamente a comunicare l'eventuale sostituzione del Responsabile del trattamento dei dati nel corso della durata della convenzione.

### **Art. 3**

#### **Soggetti abilitati**

1. L'Ente deve comunicare preventivamente al Servizio Demografico del Comune i nominativi dei soggetti che saranno incaricati del trattamento e quindi abilitati all'accesso alla banca dati. Nello specifico dovranno essere comunicati per ogni soggetto indicato: nome, cognome, codice fiscale, copia di un documento di riconoscimento, mansioni e ruolo, nel caso di lavoratori a tempo determinato la data di scadenza del rapporto lavorativo.
2. Il Comune assegna ai soggetti comunicatigli dall'Ente le credenziali di autenticazione che verranno poi consegnate loro secondo la modalità previste di seguito nell'Allegato tecnico, previo avviso da comunicare al responsabile del trattamento designato ed indicato all'art. 2, comma 4.
3. L'accesso alla banca dati è consentito esclusivamente ai soggetti abilitati. Le credenziali di autenticazione sono pertanto personali ed incedibili. L'ente si impegna a informare ogni incaricato del dovere di custodia che gli incombe e delle responsabilità che ne discendono.
4. L'Ente si impegna a nominare incaricati del trattamento i soggetti di cui al comma 1 e ad informarli compiutamente dei limiti delle loro mansioni e dei trattamenti di loro competenza nonché delle attività di controllo e vigilanza sui trattamenti poste in essere dal Comune.
5. L'Ente si impegna a porre in essere ogni idonea misura di sicurezza volta ad evitare trattamenti illegittimi di dati, assumendone quindi ogni ed eventuale conseguente responsabilità.
6. Ogni variazione al personale abilitato dovrà essere prontamente comunicata al Comune a mezzo lettera scritta o PEC alla casella istituzionale [schio.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net). La comunicazione della variazione dovrà avvenire con almeno cinque giorni lavorativi di preavviso.
7. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare un controllo periodico presso l'Ente per verificare l'attualità dei nominativi dei soggetti abilitati rispetto alla presenza dell'incarico al trattamento dei dati e di variare le credenziali di accesso con immediata comunicazione ai soggetti stessi.
8. L'Ente si assume ogni responsabilità per il caso in cui un soggetto acceda alla banca dati nonostante sia, indipendentemente dalle motivazioni, privo di incarico.

### **Art. 4**

#### **Collegamento alla banca dati**

- 1) L'accesso, da parte dei soggetti abilitati di cui all'art. 3, alla banca dati del Comune avviene mediante modalità web, all'indirizzo internet e secondo le modalità, anche di sicurezza, indicate nell'Allegato tecnico, alla presente convenzione.

### **Art. 5**

#### **Modalità di accesso, misure tecniche ed organizzative di sicurezza, livelli di servizio**

1. [In questo comma vanno indicati i dati ai quali si consente l'accesso in base a quanto dichiarato nella lettera di richiesta dell'Ente n.d.r.]
2. I dati di cui al precedente comma 1 possono essere stampati, ma non esportati, non possono essere in alcun modo modificati e/o di alterati; è, inoltre, fatto espresso divieto di utilizzare tali dati per creare un nuovo data base.
3. Il Comune ha introdotto nel sistema di accesso alla banca dati, come ulteriori accorgimenti volti ad incrementare la salvaguardia dei diritti dei soggetti interessati oltre al rispetto dei principi di necessità e pertinenza dei trattamenti, le seguenti misure:
  - a) implementazione di un sistema che garantisce la correttezza degli accessi e della consultazione; in particolar modo l'ente richiedente dovrà dichiarare gli indirizzi IP dai quali verranno effettuati gli accessi; tutti i tentativi di accesso da indirizzi IP diversi da quelli dichiarati saranno monitorati e bloccati.
  - b) miglioramento del sistema di controllo che, mediante la consultazione di un log di sistema, consente di verificare gli accessi, le attività svolte, l'operatore che ha

- svolto l'attività, in modo tale da fare emergere, mediante controlli periodici, eventuali attività anomale;
- c) implementazione di un sistema di ausilio per la scelta della *password* di accesso, con un controllo qualitativo – dal punto di vista della sicurezza – della medesima;
  - d) scadenza della sessione dopo un periodo di inattività per evitare l'accesso ai dati in postazioni momentaneamente abbandonate;
4. L'Ente con la sottoscrizione della presente convenzione dichiara di aver letto e compreso quanto indicato al presente articolo, ai commi che precedono, e di accettarne integralmente il contenuto in quanto pienamente congruo rispetto alle proprie finalità istituzionali.
  5. Il Comune si impegna a rendere disponibile la banca dati, nei termini già precisati, durante il normale orario di lavoro degli uffici ed a comunicare all'Ente, eventuali interruzioni e cause ostative alla effettuazione del collegamento. Al di fuori del suddetto orario, la banca dati rimane a disposizione senza che alcun obbligo d'intervento e/o di comunicazione gravi sul Comune.
  6. Ove nel periodo di vigenza del presente accordo sopraggiungessero innovazioni normative e/o organizzative tali da rendere necessaria una revisione della presente convenzione, il Comune ha fin da ora facoltà di porre in essere in autonomia le misure ritenute necessarie, senza alcun onere a proprio carico.
  7. Il Comune si riserva di verificare, con cadenza annuale, l'attualità delle finalità per cui è stato concesso l'accesso all'Ente e la corrispondenza e conformità delle modalità e del numero degli accessi da parte del personale autorizzato dell'Ente con quanto stabilito dal presente atto e dalla normativa vigente.

#### **Art. 6**

##### ***Facoltà del Comune e responsabilità***

1. Il Comune si riserva la piena ed esclusiva titolarità e proprietà delle informazioni memorizzate sulla banca dati anagrafica e del relativo sistema di ricerca, con l'esclusiva competenza a gestire, definire e modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati.
2. Il Comune ha altresì la facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali, organizzative ed alle innovazioni tecniche relative al sistema utilizzato.
3. Nessuna responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale, se non per dolo o colpa grave, deriva al Comune per danni di qualsiasi natura, diretti ed indiretti, per le variazioni suddette, né per eventuali inesattezze e incompletezza dei dati contenuti negli archivi, né per eventuali interruzioni tecniche o sospensioni del servizio, né per disservizi o maggiori spese derivanti dal variare delle tecnologie.
4. L'Ente si assume ogni responsabilità in ordine all'uso ed al trattamento dei dati oggetto della presente convenzione, sollevando al riguardo il Comune da qualsiasi responsabilità derivante da ogni e qualsivoglia uso e trattamento illegittimo degli stessi ed a conseguenti richieste di risarcimento da parte degli interessati.
5. Il trattamento dei dati personali acquisiti in forza della presente convenzione effettuato da parte dell'Ente in modo difforme o in violazione al presente atto ed alle norme dallo stesso richiamate, comporterà l'esclusiva responsabilità dell'Ente, in qualità di Titolare autonomo del trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, ed si intenderà esclusa al riguardo ogni responsabilità del Comune.
6. Il Comune, al fine di salvaguardare la sicurezza dei propri sistemi informativi, può prevedere ulteriori strumenti di gestione dei profili di abilitazione, verificare accessi anomali, provvedere al tracciamento delle operazioni di accesso.

#### **Art. 7**

##### ***Utilizzo dei dati***

1. L'Ente si impegna ad utilizzare le informazioni ottenute tramite il collegamento esclusivamente per i propri fini istituzionali e nei limiti della presente convenzione.
2. L'Ente con particolare riguardo alla tutela della riservatezza delle informazioni, si impegna altresì ad adottare ogni misura necessaria ad evitare indebiti utilizzi delle medesime informazioni.
3. L'Ente garantisce la riservatezza, la sicurezza e l'integrità dei dati, informazioni, programmi,

- processi elaborativi o quant'altro connesso al collegamento concesso.
4. Le parti si impegnano, anche per conto dei propri amministratori, dirigenti, dipendenti e terzi incaricati, pena la risoluzione del presente accordo, a non divulgare, anche successivamente alla scadenza di quest'ultimo, notizie di cui siano venute a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali nonché a non consentire che soggetti diversi dagli incaricati al trattamento eseguano copie, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere dei documenti di cui sia venuta in possesso in ragione del presente accordo.
  5. A tale scopo dichiarano che i dati verranno trattati per finalità previste dalla normativa e connesse alle obbligazioni derivanti del presente accordo, in modo lecito e secondo correttezza, mediante strumenti idonei a garantirne sicurezza e riservatezza, nel rispetto ed in adempimento della normativa vigente in materia di tutela della privacy.
  6. L'Ente si impegna altresì a non inoltrare richieste di informazioni al Comune inerenti dati anagrafici che possono essere soddisfatte mediante l'accesso diretto oggetto della presente convenzione. In tal caso il Comune si riserva la facoltà di non rispondere a tali richieste se non nel caso in cui l'accesso alla banca dati sia tecnicamente non funzionante per motivi attribuibili al Comune.
  7. Le richieste di informazioni non erogabili dalla banca dati anagrafica e quelle storiche dovranno pervenire esclusivamente all'indirizzo di posta certificata [schio.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net).

## **Art. 8**

### **Misure idonee di sicurezza**

1. L'Ente garantisce:
  - a. la designazione preventiva e con adeguate istruzioni dei soggetti incaricati a svolgere esclusivamente le specifiche attività procedurali che hanno legittimato il collegamento;
  - b. l'acquisizione di soli dati non eccedenti e pertinenti rispetto alla specifica finalità istituzionale perseguita.
  - c. la sicurezza della propria rete e delle proprie postazioni di lavoro;
  - d. l'adozione delle misure di sicurezza non solo minime ma anche quelle idonee ad evitare ogni rischio;
  - e. l'adeguata informazione dei propri incaricati in merito alle misure di sicurezza e di controllo adottate dal Comune, ivi compresa l'attività di log degli accessi e delle operazioni effettuate.
2. L'Ente si riserva la facoltà di richiedere al Comune, per mezzo di lettera scritta o PEC, la fornitura dei dati degli accessi effettuati dai propri incaricati, al fine di attivare le eventuali iniziative di controllo ritenute necessarie, previo accordo con il Comune sulla qualità e quantità dei dati.
3. L'Ente garantisce che le proprie postazioni di lavoro, collegate o collegabili con la banca dati comunale, sono collocate in luogo non accessibile al pubblico e poste sotto la supervisione dei propri responsabili del trattamento.
4. Anche in ossequio ai recenti dettami normativi l'Ente:
  - a. utilizza le informazioni acquisite dal Comune esclusivamente per le finalità dichiarate, nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di consultazione delle banche dati, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal Codice della Privacy;
  - b. procede al trattamento dei dati personali, in particolare di quelli sensibili, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal Codice della Privacy rispettando i canoni di pertinenza e non eccedenza nel trattamento delle informazioni acquisite;
  - c. garantisce che non si verifichino divulgazioni, comunicazioni, cessioni a terzi, né in alcun modo riproduzioni dei dati nei casi diversi da quelli previsti dalla legge, provvedendo ad impartire, ai sensi dell'art. 30 del Codice della Privacy, precise e dettagliate istruzioni agli incaricati del trattamento, richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati;

- d. s'impegna a non duplicare i dati resi disponibili e a non creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato l'accesso;
- e. garantisce che l'accesso ai dati verrà consentito esclusivamente a personale o assimilati ovvero da soggetti che siano stati designati dall'Ente quali incaricati o responsabili esterni del trattamento dei dati;
- f. ha consapevolezza del Codice della Privacy e della possibilità di controlli ivi previsti per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi, previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza. Per l'espletamento di tali controlli, che potranno essere effettuati anche presso le sedi del fruitore dove viene utilizzato il servizio, l'Ente si impegna a fornire ogni necessaria collaborazione;
- g. si impegna a formare gli utenti abilitati sulle specifiche caratteristiche, proprietà e limiti del sistema utilizzato per l'accesso ai dati ed a controllarne il corretto utilizzo;
- h. garantisce l'adozione al proprio interno delle regole di sicurezza atte ad: adottare procedure di registrazione che prevedano il riconoscimento diretto e l'identificazione certa dell'utente; adottare regole di gestione delle credenziali di autenticazione e modalità che ne assicurino adeguati livelli di sicurezza;
- i. si impegna ad utilizzare i sistemi di accesso ai dati in consultazione on line esclusivamente secondo le modalità con cui sono stati resi disponibili e, di conseguenza, a non estrarre i dati per via automatica e massiva (attraverso ad esempio i cosiddetti "robot") allo scopo di velocizzare le attività e creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato all'accesso;
- j. s'impegna altresì a comunicare tempestivamente all'amministrazione titolare incidenti sulla sicurezza occorsi al proprio sistema di autenticazione; ogni eventuale esigenza di aggiornamento di stato degli utenti gestiti (nuovi inserimenti, disabilitazioni, cancellazioni) in caso di consultazione on line; ogni modificazione tecnica e/o organizzativa del proprio dominio, che comporti l'impossibilità di garantire l'applicazione delle regole di sopra riportate e/o la loro perdita di efficacia;
- k. garantisce che i servizi non saranno resi disponibili a terzi né direttamente né indirettamente per via informatica.

#### **Art. 9**

##### **Costi**

1. La consultazione della banca dati oggetto della presente convenzione è a titolo gratuito.
2. Sono esclusivamente a carico dell'Ente tutti i costi strumentali eventualmente necessari per l'attivazione del collegamento alla banca dati e per l'accesso alla stessa, nonché per l'estrazione e la fornitura dei dati degli accessi di cui all'Art. 8, comma 2.

#### **Art. 10**

##### **Durata e risoluzione**

1. La presente convenzione avrà decorrenza, a tutti gli effetti, dalla data in cui il Comune comunicherà all'Ente, per iscritto, l'abilitazione all'accesso alla predetta banca dati e avrà durata di 12 mesi. La stessa potrà essere rinnovata di anno in anno mediante comunicazione tra le parti.
2. Il Comune, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni, si riserva la facoltà di risolvere la convenzione qualora non vengano rispettate le modalità previste in essa e nel relativo elaborato tecnico allegato alla presente convenzione.
3. Le parti si riservano, ciascuna per quanto di rispettiva ragione, la possibilità di revocare e/o modificare la presente convenzione qualora subentrino disposizioni normative regolamentari e amministrative o direttive in materia di dati, incompatibili con quanto previsto nella convenzione stessa.
4. L'Ente dovrà dare formale e preventiva comunicazione delle eventuali trasformazioni societarie.

#### **Art. 11**

##### **Registrazione**

1. La presente convenzione, redatta in due originali, stipulata e sottoscritta nella forma della scrittura privata, è soggetta a registrazione in caso d'uso. Le spese di registrazione, le imposte e tasse inerenti alla presente convenzione (bollo, quietanza, diritti fissi di

segreteria) sono a carico della parte che intende avvalersene.

**Art. 12**

***Foro competente***

1. Il foro competente a risolvere qualsiasi controversia che possa sorgere tra il Comune di Schio ed Ente, durante l'esecuzione od allo scadere della presente convenzione, direttamente od indirettamente connessa alla convenzione stessa, è quello di Schio.

Letto, confermato e sottoscritto.

Schio, li

FIRME

Per il Comune di Schio  
Dott. Mario Ruaro

Per

**Allegato A** alla “Convenzione tra Comune di Schio e..... per l’accesso alla banca dati anagrafica comunale An@web”.

**Art. 1 Modalità di Autenticazione**

1. L’utente accede alla banca dati anagrafica An@web esclusivamente mediante autenticazione con userid e password generati da Pasubio Tecnologia srl su autorizzazione del Comune di Schio ed erogati dal Servizio demografico mediante consegna in busta chiusa o trasmissione al Responsabile del trattamento designato dall’Ente e a ciò espressamente autorizzato.
2. Il Comune si riserva, nel periodo di durata della convenzione, di sostituire la descritta modalità di autenticazione tramite il sistema d’identità digitale regionale Federa.
3. L’utente deve essere stato preventivamente segnalato dall’Ente fruitore della banca dati mediante lettera o PEC indirizzate al Comune di Schio, Servizio Demografico. L’utente dovrà altresì essere stato nominato incaricato del trattamento ed a ciò informato e formato.
4. Gli utenti sono classificati in categorie aventi permessi di accesso alla banca dati diversi (c.d. profili di autorizzazione) a seconda della tipologia specifica dell’utente, dello scopo, delle finalità perseguite e degli obblighi di legge. E ciò al fine di garantire l’accesso alle sole informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità istituzionale perseguita dalla convenzione stessa.

**Art. 2 Accesso ai dati**

1. L’accesso alla banca dati anagrafica potrà esser effettuato nella sezione "Dati fruibili da altre amministrazioni" all’interno del sito istituzionale [www.comune.schio.vi.it](http://www.comune.schio.vi.it).
2. A seconda del profilo di autorizzazione dell’utente autenticato, il sistema permetterà l’accesso ad un insieme minimo di dati strettamente necessari e non eccedenti lo scopo convenuto.
3. Il profilo di autorizzazione di base prevede l’inserimento puntuale dei soli dati strettamente sufficienti ad identificare il cittadino oggetto della ricerca e i componenti del nucleo familiare al quale appartiene evitando risposte dal sistema che possano coinvolgere i dati personali di soggetti non interessati dall’estrazione.

**Art. 3 Modalità di Logging**

1. Il Comune di Schio gestisce il tracciamento delle utenze e di tutte le operazioni svolte dagli utenti mediante procedimenti puntuali di logging.
2. Il Comune di Schio a campione e periodicamente potrà verificare la natura degli accessi e la congruenza delle richieste allo scopo rispetto all’oggetto e alla finalità della convenzione.

**Art. 4 Descrizione dell’infrastruttura tecnologica**

1. Il Comune di Schio eroga i servizi di interrogazione alla banca dati An@web mediante una infrastruttura tecnologica descritta nel Documento Programmatico per la Sicurezza depositato presso il Comune. Il Documento Programmatico per la Sicurezza ed i suoi periodici aggiornamenti sono consultabili sul sito Internet del Comune di Schio.

**Art. 5 Servizi forniti**

1. Il Comune di Schio eroga i servizi di interrogazione alla banca dati dell’anagrafe, accessibile mediante il portale An@web.
2. Le funzioni di visualizzazione mostrano un nucleo di dati anagrafici minimale (domicilio, luogo di nascita e cittadinanza, componenti del nucleo familiare) a fronte di una puntuale ricerca per nominativo o codice fiscale.
3. In relazione all’oggetto della convenzione e dei presupposti giuridici in base ai quali l’ente richiedente accede alla banca dati, saranno attivabili dal Comune di Schio, in base ai criteri di proporzionalità e pertinenza, progressivi e maggiori livelli di consultazione (da 1 a 9). Lo stesso criterio vale per il numero di utenze attivabili.

**Art. 6 *Livelli di servizi e modalità di assistenza***

1. Il servizio di accesso alla banca dati è erogato dal Comune con modalità 24h su 24h, 7 giorni su 7.
2. L'assistenza tecnica è attivabile tramite il Servizio demografico del Comune nei soli giorni lavorativi dal lunedì al venerdì e negli orari dalle 08.30 alle 13:30.
3. Gli orari di accesso e di assistenza nonché i riferimenti di quest'ultima potranno essere modificati dal Comune per motivi organizzativi previa comunicazione all'ente.

**Art. 7 *Periodicità di aggiornamento dei dati***

2. La banca dati An@web viene aggiornata ogni notte allineandola così giornalmente alla banca dati originale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Schio, li

Per il Comune di Schio  
Dott. Mario Ruaro

Per